

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 luglio 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2024, n. 28.

Disposizioni in materia di ordinamento del personale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23. (25R00041)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2024, n. 29.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie. (25R00042)..... Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 14 ottobre 2024, n. 8.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026. (25R00102) Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 2024, n. 9.

Debito fuori bilancio. (25R00103) Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 22 novembre 2024, n. 10.

Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, «Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale». (25R00104) Pag. 7

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 marzo 2024, n. 12/R.

Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"). (25R00088) ... Pag. 7

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 30.

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e modifica alla l.r. 17/2024. (25R00031)..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 31.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (Erogazione in favore della Regione Toscana per il servizio di gestione della piattaforma Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica - A.R.E.S. 2.0). Servizio Edilizia Sociale e Scolastica - DPC022. (25R00032)..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 32.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Dipartimento Sanità (DPF). (25R00033)..... Pag. 10





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2024, n. 28.

**Disposizioni in materia di ordinamento del personale.
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 51S8 del 24 dicembre 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 22
della legge regionale n. 23/2008*

1. L'art. 22, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Conferimento degli incarichi a dirigenti regionali). — 1. Gli incarichi dirigenziali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, sono attribuiti a dirigenti regionali dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla giunta regionale per le strutture di rispettiva competenza, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nei provvedimenti di organizzazione.

2. Gli incarichi per le strutture di cui all'articolo 10 sono conferiti a dirigenti regionali in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento.

3. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute.

4. Nell'attribuzione degli incarichi è assicurata di massima la rotazione dei dirigenti, mediante l'applicazione di criteri che favoriscono la mobilità trasversale e lo sviluppo professionale, nel rispetto delle esigenze di continuità e funzionalità delle strutture.

5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i provvedimenti organizzativi definiscono i criteri e le modalità procedurali con i quali gli incarichi dirigenziali sono conferiti e i termini della loro durata non superiore a cinque anni, fermo restando quanto indicato nei contratti collettivi di lavoro.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 22-bis
della legge regionale n. 23/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 22-bis della legge regionale n. 23/2008 le parole «del limite del 10 per cento previsto dall'art. 24» sono sostituite dalle seguenti: «della percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, elevabile in applicazione di specifiche normative nazionali».

2. Al comma 2 dell'art. 22-bis della legge regionale n. 23/2008 dopo le parole «categoria D» sono inserite le seguenti: «ovvero all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 24
della legge regionale n. 23/2008*

1. Il comma 2, dell'art. 24, della legge regionale n. 23/2008 è abrogato.

2. Al comma 3, dell'art. 24, della legge regionale n. 23/2008 le parole «entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, elevabile in applicazione di specifiche normative nazionali».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 36-decies
della legge regionale n. 23/2008*

1. Il comma 1, dell'art. 36-decies della legge regionale n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Le progressioni economiche all'interno delle aree sono disciplinate dal contratto collettivo di lavoro nazionale e dal contratto integrativo, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area. L'istituto è finanziato con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nell'ambito del fondo per il salario accessorio.».

2. Il comma 2, dell'art. 36-decies della legge regionale n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), disciplinano le progressioni tra le aree in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e del relativo sistema delle relazioni sindacali. Le progressioni tra le aree avvengono tramite procedura comparativa.».

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.



Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 dicembre 2024

p. CIRIO
Il Vice Presidente
CHIORINO

25R00041

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2024, n. 29.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51S8 del 24 dicembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'art. 66 dello Statuto e dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2025 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a due mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione, appro-

vato con legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026), come modificato dai successivi provvedimenti legislativi di assestamento e di variazione di bilancio e dalle iscrizioni per via amministrativa di bilancio adottate nel corso dell'anno 2024.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi solo le spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.

3. Non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese programmate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle spese per investimenti collegati all'accordo tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, alle spese finanziate dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, ai lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza e per la tutela dell'incolumità pubblica.

4. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni al bilancio di cui al punto 8.13 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 dicembre 2024

p. CIRIO
Il Vice Presidente
CHIORINO

25R00042



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 14 ottobre 2024, n. 8.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 17 ottobre 2024, n. 42 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2024 - competenza

Titolo - Tipologia	Importo
01-101	-3.661.444,21
01-103	+47.788.542,40
02-101	-581.314,22
02-105	-648.086,80
03-400	+6.006.896,55
04-200	-8.803.687,99
04-300	+15.724.125,32
04-400	-8.314.000,00
06-300	+25.000.000,00

Anno 2024 - cassa

Titolo - Tipologia	Importo
01-101	-3.661.444,21
01-103	+47.788.542,40
02-101	-581.314,22
02-105	-648.086,80
03-400	+6.006.896,55
04-200	-8.803.687,99
04-300	+15.724.125,32
04-400	-8.314.000,00

2. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, anche dovute all'aumento dei prezzi degli appalti pubblici di lavori di cui all'art. 8 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 6, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 25.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione delle spese

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2024 - competenza

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-01-1	+4.687.615,00
01-02-1	-1.666.385,99
01-02-2	-20.829.744,11
01-03-1	-256.493,00
01-03-3	-4.205.129,32
01-04-1	-532.629,00
01-05-1	-91.031,00
01-06-1	-240.907,45
01-06-2	+14.750.000,00
01-08-1	-7.472.539,27
01-08-2	+2.100.000,00
01-10-1	-3.273.129,09
01-11-1	-282.371,00
02-01-1	-25.770,00
04-01-1	-4.201.652,00
04-01-2	-55.933,29
04-02-1	-22.384.585,62
04-02-2	+1.272.291,00
04-03-2	-100.000,00
04-04-1	-6.167.993,15
04-04-2	-2.500.000,00
04-06-1	-2.271.568,00
04-07-1	-595.384,86
05-01-1	-62.154,00
05-02-1	+1.185.975,00
05-02-2	-1.217.075,00
06-01-1	-18.697,00
06-02-1	-847.414,84



05-01-1	-62.154,00	14-01-3	+1.792.500,00
05-02-1	+1.185.975,00	14-02-1	-31.699,00
05-02-2	-1.217.075,00	14-03-1	-348.789,00
06-01-1	-18.697,00	14-03-2	-4.800.000,00
06-02-1	-847.414,84	14-04-2	+400.000,00
06-02-2	+701.017,84	15-01-1	+23.800,00
07-01-1	-35.796,00	15-01-2	+25.000,00
08-02-1	-100.220,00	15-02-1	-3.201.864,00
09-01-1	-883.168,00	15-02-2	+38.000,00
09-01-2	-1.378.000,00	15-03-1	-300.222,00
09-02-1	-119.706,42	16-01-1	-893.112,84
09-02-2	-50.000,00	16-01-2	+671.599,84
09-03-1	-17.311,00	17-01-1	-48.220,66
09-04-1	-1.497.846,00	17-01-2	+3.839.178,66
09-04-2	+1.392.992,00	18-01-1	+4.948.355,00
09-05-1	-1.019.651,00	18-01-2	-12.500.000,00
09-05-2	-506.261,58	19-01-1	-257.943,80
09-08-1	-48.782,29	19-01-2	-1.117.520,84
09-08-2	+20.822,29	20-01-1	+27.410.835,32
10-01-1	-16.917,00		
10-01-2	+1.710.000,00		
10-02-1	+6.133.805,00		
10-02-2	+23.450.000,00		
10-04-1	-27.602,00		
10-05-1	-1.712.152,00		
10-05-2	+29.140.000,00		
11-01-1	-1.748.234,50		
11-01-2	+17.205.034,50		
12-01-1	-1.031.570,00		
12-02-1	-225.023,29		
12-03-1	-476.562,57		
12-03-2	-4.100.000,00		
12-04-1	-123.922,16		
12-04-2	-445.625,47		
12-05-1	-5.976.066,00		
12-05-2	-302.572,05		
12-07-1	+2.329.370,00		
12-08-1	-1.959.030,09		
12-08-2	-20.000,00		
13-01-1	+21.385.992,00		
13-05-2	+4.363.466,15		
14-01-1	-887.640,00		
14-01-2	-959.000,00		

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, «Legge di stabilità provinciale per l'anno 2024»

1. Il comma 1 dell'art. 2-*bis* della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2024-2026, una spesa massima di 240.000.000,00 euro per l'anno 2024, una spesa massima di 100.000.000,00 euro per l'anno 2025 e una spesa massima di 100.000.000,00 euro per l'anno 2026.»

2. Il comma 1 dell'art. 2-*ter* della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:


«1. Per la stipulazione degli accordi integrativi provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in Provincia di Bolzano è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2024-2026, la spesa massima di 2.400.000,00 euro per l'esercizio 2024 e di 4.402.100,00 euro per gli esercizi 2025 e 2026.»

Art. 4.

Allegati

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).

2. Viene allegato alla presente legge il dettaglio delle variazioni apportate, riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B).



3. Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H).

4. Viene allegata alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5).

5. Viene allegato alla presente legge il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato N).

6. Viene allegato alla presente legge il prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento (Allegato O).

7. Vengono allegata alla presente legge le variazioni d'interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1).

Art. 5.

Autorizzazione

1. La ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale della Provincia».

1. La lettera *b*) del comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è abrogata.

2. Nel comma 5-*bis* dell'art. 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parole: «degli organi di cui al comma 5, lettere *b*) e *c*)» sono sostituite dalle parole: «del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 5, lettera *c*)».

3. Nel comma 12 dell'art. 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parole: «I pareri dell'organismo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 5, lettere *b*) e *c*)», sono necessari» sono sostituite dalle parole: «Il parere del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 5, lettera *c*)», è necessario».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 14 ottobre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

25R00102

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 2024, n. 9.

Debito fuori bilancio.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 14 novembre 2024, n. 46 – Sez. gen.*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella A.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, quantificati in 27.458,38 euro per l'anno 2024, in 0,00 euro per l'anno 2025 e in 0,00 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 11 novembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

25R00103



LEGGE PROVINCIALE 22 novembre 2024, n. 10.

Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, «Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale».

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 28 novembre 2024, n. 48 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, «Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale»

1. La lettera *l*) del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, è abrogata.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bolzano, 22 novembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00104

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 marzo 2024, n. 12/R.

Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 «Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 3 aprile 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 «Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)»;

Visto il d.p.g.r. 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 «Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)»;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 16 novembre 2023;

Visto il parere della struttura regionale competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1428 del 4 dicembre 2023;

Visto il parere della terza Commissione consiliare espresso nella seduta del 23 gennaio 2024;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2024, n. 304;

Considerato quanto segue:

1. La tutela giuridica degli animali d'affezione ha progressivamente acquisito un rilievo sempre più importante sia nella legislazione statale e regionale sia nella giurisprudenza, sanzionando severamente gli atti di crudeltà perpetrati contro gli animali, oltre che i maltrattamenti e l'abbandono.

2. La custodia del cane alla catena, o con mezzi analoghi, si rivela essere, in linea generale, una misura inutilmente lesiva del benessere animale e contrastante con le caratteristiche etologiche del cane, necessitando quindi di essere circoscritta a fattispecie del tutto eccezionali.

3. Il lungo lasso di tempo decorso dall'approvazione del presente regolamento, inoltre, rende opportune alcune lievi modifiche dell'articolato, con finalità eminentemente manutentive.



4. Con riferimento alle osservazioni contenute nel citato parere della terza Commissione consiliare si ritiene:

a) di confermare la previsione del divieto dell'uso della catena all'interno del regolamento, in quanto il rinvio alla fonte secondaria è contenuto nell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 59/2009, con un'indicazione di criteri al comma 1, lettera c) e d) dello stesso articolo, ritenuta più che sufficiente per il corretto esercizio della potestà regolamentare;

b) di conformarsi alle indicazioni del parere integrando le rubriche con l'indicazione della materia trattata;

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

*Modifica del preambolo del d.p.g.r. 38/R/2011
(Modalità di custodia)*

1. Dopo il punto 8 del Considerato del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 38/R/2011 è inserito il seguente punto: «8-bis. Per accrescere la tutela del benessere animale, si rende necessario introdurre il divieto di detenzione del cane alla catena, o con analoghi mezzi di contenimento, fatta eccezione per due fattispecie rigorosamente determinate.»

Art. 2.

*Modifica dell'art. 2 del d.p.g.r. 38/R/2011
(Divieto di detenzione alla catena)*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 38/R/2011 è inserito il seguente comma:

«1-bis. È vietata la custodia del cane alla catena, o con mezzi di contenimento similari, salve comprovate ragioni sanitarie o per urgenti misure di sicurezza».

Art. 3.

Modifica dell'art. 5 del d.p.g.r. 38/R/2011 (Modalità della detenzione negli esercizi commerciali, nei canili privati e nelle pensioni per animali)

1. Nel comma 2 dell'art. 5 del d.p.g.r. 38/R/2011, dopo la parola «referente», è aggiunta la parola «sanitario».

Art. 4.

*Modifica dell'allegato A del d.p.g.r. 38/R/2011
(Specifiche tecniche relative alle modalità di custodia)*

1. Nell'allegato A del d.p.g.r. 38/R/2011 il paragrafo che inizia con le parole «La detenzione dei cani alla catena» e termina con «rotanti alle estremità» è abrogato.

Art. 5.

Modifica dell'allegato C del d.p.g.r. 38/R/2011 (Requisiti di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio)

1. Nell'allegato C, sezione prima, lettera d) del d.p.g.r. 38/R/2011 le parole «da 3 a 5 cm» sono eliminate.

2. Nell'allegato C, sezione seconda, paragrafo 1 del d.p.g.r. 38/R/2011 la lettera a) è abrogata.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 27 marzo 2024

GIANI

25R00088

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 30.

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e modifica alla l.r. 17/2024.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo - Ordinario - n. 1 dell'8 gennaio 2025)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 30

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 14/2 del 28 dicembre 2024;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2024, n. 30;

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e modifica alla legge regionale n. 17/2024.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e modifica alla legge regionale n. 17/2024.

Art. 1.

Riconoscimento debito fuori bilancio O.D.F. Istituto Mecenate

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo derivante dal pagamento in favore dell'Organismo di formazione istituto mecenate di Pescara della complessiva somma di euro 39.755,98 di cui alle fatture n. 746 del 4 marzo 2024, dell'importo di euro 19.636,52, e n. 925/2024 del 12 aprile 2024, dell'importo di euro 20.119,46, quale compenso a titolo per la prima annualità di due percorsi di IEFP di «Operatore delle produzioni alimentari: Pasticciere», affidati con decreto direttoriale n. 178/DPG021 del 20 maggio 2022.



2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 trovano copertura per l'importo complessivo di euro 39.755,98 sulle risorse afferenti alla realizzazione di percorsi di istruzione e formazione, sul pertinente capitolo di spesa 51634/1 - «Spese per la realizzazione del progetto sperimentale sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale» del bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024, allocate alla Missione 15, Programma 02, Titolo 1.

Art. 2.

*Riconoscimento debito fuori bilancio commissioni
abilitazione esercizio venatorio*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio, quantificato in euro 6.700,00, relativo al pagamento dei componenti le commissioni d'esame provinciali per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio ai sensi della legge regionale 5 luglio 2024, n. 10 (Modifiche alle leggi regionali n. 15/1989, 58/1989, 31/2006, 43/2019, 58/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni), per l'annualità 2024.

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 trovano copertura per l'importo complessivo di euro 6.700,00 sulle risorse allocate nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 142332/19 del bilancio della Regione Abruzzo 2024-2026, annualità 2024.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2024

1. L'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 2024, n. 17 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore di Agenzia entrate riscossione per pignoramento di credito verso terzi) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Norma finanziaria*). — 1. L'onere finanziario per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'art. 1 trova copertura, per l'importo complessivo di euro 8.491,20 IVA inclusa, sulle risorse allocate nella Missione 13, Programma 1, Titolo 1, cap. n. 81501, art. 6, del bilancio regionale di previsione pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024.»

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 14/2 del 28 dicembre 2024, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

25R00031

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 31.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (Erogazione in favore della Regione Toscana per il servizio di gestione della piattaforma Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica – A.R.E.S. 2.0), Servizio Edilizia Sociale e Scolastica – DPC022.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo - Ordinario - n. 1 dell'8 gennaio 2025)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 31

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 14/3 del 28 dicembre 2024;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2024, N. 31

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (Erogazione in favore della Regione Toscana per il servizio di gestione della piattaforma Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica - A.R.E.S. 2.0). Servizio edilizia sociale e scolastica - DPC022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (Erogazione in favore della Regione Toscana per il servizio di gestione della piattaforma Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica - A.R.E.S. 2.0). Servizio edilizia sociale e scolastica - DPC022.

Art. 1.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 2.600,00, in favore della Regione Toscana per il servizio di gestione della piattaforma Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica - A.R.E.S. 2.0.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto nell'art. 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 2.600,00, sul capitolo di spesa 151416, art. 1, Missione 04, Programma 03, Titolo 1 del bilancio di previsione regionale 2024-2026, annualità 2024.

Art. 3.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 14/3 del 28 dicembre 2024, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

25R00032



LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 32.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – Dipartimento Sanità (DPF).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario - n. 1 dell'8 gennaio 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 32

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 14/4 del 28 dicembre 2024;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2024, N. 32

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. – Dipartimento Sanità (DPF).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. – Dipartimento sanità (DPF).

Art. 1.

Riconoscimento del debito fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo derivante dal pagamento, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., delle fatture n. 2024909326 del 13 marzo 2024 e n. 2024909328 del 13 marzo 2024 emesse per forniture e servizi nascenti dal contratto sottoscritto in data 4 gennaio 2023 - CIG 95852839C1 - Lotto n. 5 «Servizi Applicativi in Ottica Cloud» nell'ambito della «Dematerializzazione dei processi per il monitoraggio della spesa sanitaria», per il valore complessivo di euro 197.190,53 (IVA inclusa).

Art. 2.

Norma finanziaria

1. L'onere finanziario per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 1 trova copertura, per l'importo complessivo di euro 197.190,53 (IVA inclusa), nelle risorse allocate nella Missione 13, Programma 01, Titolo 1, capitolo 81501 - art. 3 del bilancio regionale di previsione pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 14/4 del 28 dicembre 2024, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

25R00033

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-030) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 7 2 6 *

€ 1,00

